


<p>Speciale 31 - Covid -19: definizione agevolata per le comunicazioni d'irregolarità</p>	
<p><i>Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.</i></p>	

PREMESSA

Il decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021), all'art. 5, commi da 1 a 9 ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.

La definizione agevolata degli avvisi bonari da controlli automatizzati per le dichiarazioni relativi al periodo di imposta 2017 e 2018 si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 275852 del 18 ottobre 2021 è stato stabilito che per attestare il rispetto dei limiti e delle condizioni, ferma la verifica della compatibilità con i limiti agli aiuti di Stato, i contribuenti che intendono accettare la proposta di definizione sono tenuti a presentare l'autodichiarazione entro il 31 dicembre 2021.

CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020, possono essere definite, nei termini, alle condizioni e con le modalità stabiliti dal presente articolo e dai relativi provvedimenti di attuazione, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, nonché con le comunicazioni previste dai medesimi articoli 36-bis e 54-bis elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018".

Ne consegue che possono essere definite le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni di irregolarità e non inviate per effetto della sospensione disposta dall'art. 157 del D.L. n. 34 del 2020 per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, nonché con le comunicazioni di irregolarità elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE


La misura agevolativa è rivolta ai soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale dovuta all'epidemia di Covid-19, hanno subito nel 2020 una riduzione del volume d'affari maggiore del 30 per cento rispetto all'anno d'imposta precedente.

Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, si considera, in luogo del volume d'affari, l'ammontare dei ricavi e compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni d'imposta 2019 e 2020.

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Per il periodo d'imposta 2017 la definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020, non inviate per effetto della sospensione disposta dall'art. 157 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020; per il periodo d'imposta 2018 la definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021.

L'Agenzia delle Entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni, individua i soggetti per i quali si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, unitamente alle comunicazioni di irregolarità, la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto da versare. Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.

Speciale 31 - Covid -19: definizione agevolata per le comunicazioni d'irregolarità	
<i>Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.</i>	

AGEVOLAZIONE

L'agevolazione consiste nell'esclusione del pagamento delle sanzioni o delle somme aggiuntive in caso di irregolarità relative a contributi previdenziali contenute nella comunicazione d'irregolarità.

In particolare, il nuovo provvedimento prevede che se sono rispettati i requisiti la definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive, secondo le modalità ed entro i termini ordinariamente previsti dagli articoli 2 (in caso di pagamento in unica soluzione) e 3-bis (in caso di pagamento rateale) del D.lgs. n. 462/1997, per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici.

Ne consegue che:

- in caso di pagamento in una unica soluzione, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione;
- in caso di pagamento rateale, l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

AUTODICHIARAZIONE ENTRO IL 31/12/2021

Nel caso in cui la proposta di definizione agevolata non sia ricevuta dal contribuente in tempo utile per rispettare il predetto termine del 31 dicembre 2021, l'autodichiarazione può essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento delle somme dovute o della prima rata.

LINK

Agenzia delle Entrate: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest>